



Risarcibile il danno morale anche in caso di micropermanente

Descrizione

Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 26985 del 2023) in una sentenza che peraltro ribadisce alcuni principi già precedentemente affermati (differenza ontologica dal danno biologico; estraneità del danno morale alla valutazione medico legale).

La Suprema Corte infatti definisce il danno morale ***“in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”***

In conseguenza di ciò ***“non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell’ambito del sistema delle micropermanenti “.***

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

14 Gen 2024